

# TI\_GERICHTE 15.2024.3 vom 8. April 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-04-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2024.3](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2024.3)

FR: TI\_GERICHTE 15.2024.3 du 8 avril 2024

IT: TI\_GERICHTE 15.2024.3 del 8 aprile 2024

## Regeste

Sospensione dell'esecuzione a seguito di malattia (complicazioni di una colonscopia).  
Escusso a beneficio di una rendita AVS e di un assegno per grandi invalidi

## Erwägungen

### E. 1

del 1° dicembre 2023. Proprio perché trattasi della conferma del precedente provvedimento e non di una decisione nuova e indipendente, l'atto impugnato non fa decorrere un nuovo termine di ricorso (DTF 113 III 29, consid. 1; sentenza della CEF 15.2022.133 del 22 febbraio 2023, consid. 1, con rimando).

### E. 1.1

A favore della ricorrente va tuttavia dato atto che in realtà, sempre per il tramite del convivente, ella aveva già contestato il precedente provvedimento, ricevuto il 23 dicembre 2023 (v. tracciamento dell'invio raccomandato n. 98.41.71170 4.00064018), con una comunicazione inoltrata per raccomandata all'UE il 2 gennaio 2024, ove aveva affermato di non accettare siffatta decisione. Ad ogni modo, non occorre soffermarsi ulteriormente sulla questione di sapere se tale comunicazione debba considerarsi un ricorso nel senso dell'art. 17 LEF, dal momento che, come esposto in seguito (considerando 2.2), il gravame risulta infondato.

### E. 1.2

Per lo stesso motivo, neppure è necessario assegnare alla ricorrente un termine per munirsi di un rappresentante riconosciuto giusta l'art. 15 LPR o ratificare il ricorso, firmandolo di proprio pugno, ricordato nuovamente (sentenza della CEF 15.2023.63 del 2 ottobre 2023, pag. 2) che la rappresentanza nelle cause di ricorso all'autorità di vigilanza è riservata ai rappresentanti legali (curatore, organo di una persona giuridica, ecc.), agli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e ai loro praticanti nonché ai fiduciari con l'autorizzazione cantonale (art. 15 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]).

### E. 2

Nel ricorso RI 1 contesta il rifiuto dell'UE di sospendere (nuovamente) l'esecuzione giusta l'art. 61 LEF, facendo valere di aver subito gravi lesioni interne durante una colonscopia rutinaria all'Ospedale \_\_\_\_\_ di L\_\_\_\_\_, ciò che ha comportato una lunghissima degenza e ulteriori gravi complicazioni, tra cui smemoratezza, disorientamento e ansia. Spiega altresì di doversi sottoporre presso l'Ospedale \_\_\_\_\_ di M\_\_\_\_\_ e l'Ospedale cantonale di S\_\_\_\_\_ a ulteriori esami medici, che però sono stati rinviati, motivo per cui ha chiesto all'Ufficio "un'interruzione" dell'esecuzione.

A sostegno delle sue dichiarazioni, ella ha prodotto le lettere d'appuntamento delle visite mediche e alcuni referti medici. Cita inoltre una sentenza del Tribunale federale per ricordare che una sospensione nel senso dell'art. 61 LEF può intervenire non solo per permettere di designare un rappresentante legale, come sostenuto dall'UE nella decisione impugnata, ma anche per motivi umanitari, se la malattia impedisce al debitore di esercitare un'attività lucrativa (DTF 58 III 18).

### **E. 2.1**

Giusta l'art. 61 LEF, in caso di grave malattia del debitore, l'ufficiale può accordargli la sospensione per un tempo determinato. Stabilire se sono riunite le condizioni per la concessione di una sospensione dell'esecuzione è una questione di opportunità, che l'Ufficio deve risolvere in base a criteri di umanità e/o di praticità. Il solo fatto che l'escusso sia gravemente malato non basta in sé a giustificare una sospensione: essa dev'essere giustificata in considerazione delle circostanze concrete della fattispecie (Foëx/Jeandin, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 1, 2 e 8 ad art. 61 LEF). Secondo dottrina e giurisprudenza, l'esecuzione deve in particolare essere sospesa per il tempo necessario all'escusso a nominarsi un rappresentante nonché nell'ipotesi in cui la malattia gli impedisce di esercitare un'attività lucrativa e ciò ha causato la sua insolvenza (DTF 105 III 101 consid. 3; 74 III 37, pag. 39; sentenza della CEF 15.2013.64 del 17 settembre 2013, consid. 1 e rinvii; Schmid/Bauer, in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 7-8 ad art. 61 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 11 ad art. 61 LEF). Visto il tenore della legge sono ipotizzabili anche altri casi di sospensione (Foëx/Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 61).

### **E. 2.2**

Nel caso in rassegna, per sua stessa ammissione, RI 1 è al beneficio di una rendita AVS e di un assegno per grandi invalidi (v. ricorso, pag. 2), sicché la decisione da lei citata nel ricorso (DTF 58 III 18) non le viene in soccorso, poiché la colonscopia del 2022 non ha potuto impedirle di esercitare un'attività lucrativa che non aveva più, essendo invalida e pensionata già dal 2016 (è nata il 23 aprile 1953). D'altronde, la sua presunta insolvenza non risulta causata dalle conseguenze della colonscopia, dal momento che i primi attestati di carenza di beni rilasciati a suo carico risalgono già al 2005. I problemi di salute consecutivi alla colonscopia del 2022 non costituiscono pertanto un motivo umanitario che secondo la giurisprudenza attuale (sopra consid. 2.1) giustificano una sospensione dell'esecuzione giusta l'art. 61 LEF. Ci si potrebbe del resto chiedere, alla stregua del Tribunale federale in una sentenza più recente (5A\_344/2016 del 13 luglio 2016, consid. 2.3.1), in cui però ha infine lasciato la questione aperta, se la giurisprudenza attuale possa considerarsi in generale ancora adeguata alla luce della diffusa copertura finanziaria contro i rischi di perdita di guadagno a causa di malattia, attraverso i redditi di sostituzione versati dalle assicurazioni sociali. Ora, nella fattispecie, la ricorrente non ha allegato né dimostrato di aver subito, per causa di una grave malattia, una perdita di guadagno che ha pro-vocato la sua insolvenza, e nemmeno fa valere altri motivi per ottenere la sospensione dell'esecuzione. La grave malattia non potendo costituire da sola una ragione sufficiente per concedere la sospensione (sopra, consid. 2.1), il provvedimento impugnato va confermato e il ricorso, infondato, dev'essere respinto.

### **E. 3**

Stante l'esito del giudizio odierno, non è necessario notificare all'escutente né il ricorso né la sentenza (art. 9 cpv. 2 LPR) .

#### **E. 4**

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ] ). Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a RI 1, . Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Mendrisio. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il cancelliere Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.